



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE TECNICO

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18 APRILE 2016

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2017

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Obiettivi e finalità.
- Art. 2 – Campo di applicazione.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

- Art. 3 – Costituzione e accantonamento.
- Art. 4 – Percentuale effettiva del fondo.

CAPO III – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 5 – Percentuale destinata alla ripartizione del fondo.
- Art. 6 - Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.
- Art. 7 – Ripartizione del fondo.
- Art. 8 – Termini per le prestazioni.
- Art. 9 – Riduzione del corrispettivo per ritardi, errori ed omissioni.
- Art. 10 – Corresponsione ed erogazione dell'incentivo.
- Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte.
- Art. 12 – Incremento della quota del fondo.
- Art. 13 – Ore di lavoro straordinario.

CAPO IV – FONDO PER L'INNOVAZIONE

- Art. 14 – Percentuale del fondo per l'innovazione.

CAPO V - ASSICURAZIONI

- Art. 15 – Assicurazioni per espletamento incarichi.

CAPO VI – APPLICAZIONE

- Art. 16 – Applicazione del presente regolamento.

CAPO VII – NORME FINALI

- Art. 17 – Disposizioni finali.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi e finalità.

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" – *di seguito denominato "Codice"* – e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Comune di Adro, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.

Art. 2 - Campo di applicazione.

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio o fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 113, comma 1 del Codice, nonché tra i loro collaboratori come disposto dall'art. 113, comma 3 del Codice.

3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per ogni fase progettuale come indicata all'art. 23 del codice e quando riguardino opere o lavori, servizi o forniture formalmente approvati dall'organo competente.

4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività inerenti le manutenzioni ordinarie, nonché i servizi e forniture aventi carattere ordinario.

CAPO II – FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 3 – Costituzione e accantonamento.

1. L'amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio o fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto dell'Iva.

Art. 4 – Percentuale effettiva del fondo.

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione nel quadro economico eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia. Nello specifico si applicherà:

a) importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria: incentivo massimo attribuito in ragione del 2%;

b) importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria: incentivo massimo attribuito in ragione del 1,5%;

Le soglie comunitarie, così come indicate all'art. 35, comma 1 del codice, risultano le seguenti:

- lavori e concessioni di lavori: € 5.225.000,00;
- servizi e forniture: € 209.000,00;
- appalti di servizi sociali € 750.000,00;

2. Nel caso in un'opera o lavoro, servizio o fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o stralci/lotti funzionali, la percentuale verrà calcolata sull'ammontare di ogni singolo intervento, senza cumulo degli stessi, in quanto eseguiti con procedure fra loro distinte.

3. L'importo del fondo viene calcolato sulla somma dei lavori, servizi o forniture posto a base d'asta.

4. Le somme per le funzioni tecniche sono previste e indicate all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio o fornitura.

CAPO III – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 5 – Percentuale destinata alla ripartizione del fondo.

1. L' 80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizi e forniture tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'art. 113, comma 1 del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale, come disposto dall'art.113, comma 3, primo e secondo periodo del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo rigo del Codice le disposizioni in esso contenute non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 6 – Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.

1. L'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice, compete al Funzionario apicale responsabile dell'area di competenza cui sono affidati gli appositi stanziamenti di bilancio per la realizzazione delle opere o lavori, servizi o forniture.

Diversamente, lo stesso può nominare altro soggetto con apposito provvedimento purchè in possesso di idonee competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per le quali viene nominato.

Laddove sia accertata la carenza di organico nella suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio, sempre e se siano in possesso dei sopracitati requisiti e competenze.

2. Le attività di cui all'art. 31, comma 1 del Codice sono affidati agli uffici tecnici del Comune di Adro, fatti salvi diversi incarichi affidati esternamente con adeguato atto motivato del funzionario competente;

3. Il Funzionario competente, sentito il RUP qualora non coincidente con la propria figura, potrà individuare preventivamente i soggetti destinatari di incarichi di cui all'art. 31, comma 1. Altresì lo stesso potrà, per l'espletamento dell'incarico, avvalersi del personale interno anche qualora non specificatamente preventivamente nominato, cui spetterà la relativa quota compenso del fondo incentivante in sede di liquidazione.

Il Funzionario competente che ha assunto il provvedimento di nomina potrà provvedere alla modifica o revoca del provvedimento assunto dandone adeguata motivazione.

4. Il personale incaricato, in riferimento alle specifiche mansioni affidate, deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio o fornitura delle procedure amministrative, tecniche e contabili da svolgere.

Per l'espletamento di tali mansioni si potrà utilizzare il personale all'interno del Comune, anche al di fuori del proprio settore di appartenenza: in questo caso servirà apposto benestare da parte del relativo responsabile competente.

5. L'espletamento degli incarichi non dovrà arrecare pregiudizio al regolare svolgimento degli ordinari compiti di istituto.

Art. 7 – Ripartizione del fondo.

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con apposito atto di liquidazione del Funzionario responsabile del Settore di competenza del provvedimento assunto inerente la realizzazione di opere o lavori, servizi o forniture, applicando le percentuali indicate al comma successivo. Qualora lo stesso risulti coinvolto nella ripartizione, l'atto di liquidazione dallo stesso emesso dovrà essere vistato dalla figura gerarchicamente superiore.

2. L'incentivo è attribuito secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella:

A) ESECUZIONE DI OPERE CON DIREZIONE LAVORI INTERNA

	Ruolo	Progetto fattibilità tecnica ed economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	DL e contabilità	Collaudo / regolare esecuzione	Totali
		%	%	%	%	%	%
1	Responsabile unico del Procedimento	5	5	10	15	10	45

Personale preposto per:

2	Programmazione della spesa e investimenti						5
3	Verifica preventiva del progetto			5			10
4	Predisposizione e/o controllo delle procedure di bando						20
5	Direzione Lavori						10
6	Collaudo/ regolare esecuzione						10

B) ESECUZIONE DI OPERE SENZA DIREZIONE LAVORI INTERNA

	Ruolo	Progetto fattibilità tecnica ed economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	DL e contabilità	Collaudo / regolare esecuzione	Totali
		%	%	%	%	%	%
1	Responsabile unico del Procedimento	5	5	15	15	15	55

Personale preposto per:

2	Programmazione della spesa e investimenti						5
3	Verifica preventiva del progetto	3	3	4			15
4	Predisposizione e/o controllo delle procedure di bando						25

C) FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile Unico del Procedimento	45%
2) Predisposizioni e Controllo delle procedure di gara	20%
3) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	35% da ripartire tra direttore esecuzione e suoi collaboratori
TOTALE	100%

Ai collaboratori e personale coinvolto nelle singole procedure sopra esposte, compreso l'eventuale supporto al RUP, spetterà una percentuale nella misura massima del 45%, da suddividere tra gli interessati, della percentuale indicata in tabella per ogni singola prestazione cui abbiano collaborato.

Tale percentuale sarà stabilita dal Funzionario competente valutando le prestazioni apportate.

3. Il Funzionario competente, sentito il parere del RUP, potrà attribuire una maggiorazione alle percentuali indicate al comma 2 qualora venga attestata una particolare complessità nell'attività espletata per ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura. Tale maggiorazione non potrà comunque mai eccedere il limite massimo dell'incentivo previsto dagli artt. 3 e 4.

4. Ai sensi dell'art. 113, comma 5 del Codice per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo art. 113 del Codice.

5. Le relative quote percentuali sono tra loro cumulabili per i dipendenti che svolgono più attività tra quelle indicate.

Art. 8 – Termini per le prestazioni.

1. Le prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto del programma amministrativo, come da indicazioni che verranno fornite dal Funzionario responsabile competente o sua figura gerarchicamente superiore o per mezzo di appositi atti deliberativi degli organi competenti, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 9 – Riduzione del corrispettivo per ritardi, errori ed omissioni.

1. Il Funzionario competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori ed omissioni (così come definiti dal Codice) compiuti dal personale incaricato delle attività descritte nel presente regolamento, previo avvio del procedimento disciplinare ai sensi delle normative vigenti.

2. I ritardi sull'esecuzione, dovuti ad accertati inadempimenti da parte del personale incaricato delle attività descritte nel presente regolamento, comporteranno una riduzione dei compensi di cui all'art. 7 come da valutazioni effettuate dal Funzionario competente, previo contraddittorio tra le parti.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti così come elencati all'art. 107 del Codice.

Art. 10 – Corresponsione ed erogazione dell'incentivo.

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Funzionario competente con apposito proprio atto di liquidazione, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti incaricati. Qualora il medesimo Funzionario risulti coinvolto nelle procedure e pertanto soggetto anch'egli alla corresponsione dell'incentivo, il proprio atto dovrà essere vistato dalla figura gerarchicamente superiore.
2. L'Erogazione del compenso avverrà al termine di ogni singola fase di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento, per le relative quote percentuali da applicarsi. E' possibile demandare il tutto ad un'unica soluzione finale a compimento dell'opera o lavoro, servizio o fornitura, ma è vietata qualsiasi anticipazione.

Art. 11 - Importo massimo annuale delle somme corrisposte.

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, così come disposto dall'art. 113, comma 3, quinti periodo del Codice.

Art. 12 – Incremento della quota del fondo.

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3 del presente regolamento, così come disposto dall'art. 113, comma 3, sesto periodo del Codice.
2. Il fondo viene altresì incrementato delle quote dell'incentivo non corrisposte a seguito di penali di cui all'art. 9 del presente regolamento, nonché delle relative quote che escludono dai corrispettivi i dipendenti con qualifica dirigenziale.

Art. 13 – Ore di lavoro straordinario.

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo dovrà svolgere le proprie attività durante il normale orario lavorativo. Qualora per necessità di rispetto dei tempi di cui all'art. 8 del presente regolamento, il Funzionario competente accerti il bisogno di effettuare ore straordinarie, i dipendenti interessati non ne potranno richiedere la retribuzione, ma esclusivamente il recupero.

CAPO IV – FONDO PER L'INNOVAZIONE

Art. 14 – Percentuale del fondo per l'innovazione.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 4 del Codice di dispone che il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere

utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CAPO V - ASSICURAZIONI

Art. 15 – Assicurazioni per espletamento incarichi.

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico di questi.

CAPO VI – APPLICAZIONE

Art. 16 – Applicazione del presente regolamento.

1. Il presente regolamento, a seguito della sua approvazione e conseguente esecutività, verrà applicato, anche retroattivamente, per tutte le attività in esso contenute che abbiano avuto formale inizio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, nuovo Codice dei Contratti.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 17 – Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al D.Lgs. 50/2016.
2. Il D.Lgs. 50/2016 sarà vincolante e riferimento prioritario anche qualora sorgessero incongruenze tra lo stesso e il presente regolamento.